



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/440 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo dei contributi di taluni enti, la soppressione di un indicatore di rischio e modifiche procedurali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro prudenziale per le imprese di investimento introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ richiede alcune modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione⁽⁴⁾. In particolare la direttiva (UE) 2019/2034 ha modificato la definizione di impresa di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE. È pertanto necessario modificare di conseguenza la definizione di impresa di investimento di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63. La definizione modificata dovrebbe mantenere le esclusioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63. Dato che le imprese di investimento autorizzate a gestire un sistema multilaterale di negoziazione senza svolgere le attività rilevanti per il rischio 3 o 6 di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ non rientrano più nell'ambito di applicazione della definizione modificata di cui alla direttiva 2014/59/UE, la corrispondente esclusione all'articolo 3, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2015/63 è diventata obsoleta e dovrebbe essere soppressa. Per contro, l'esclusione di talune imprese di investimento a basso rischio di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ rimane necessaria per mantenere l'ambito di applicazione originario del regolamento delegato (UE) 2015/63. Poiché l'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 ha cessato di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026, il regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe incorporare i criteri sostanziali di tale disposizione. Gli Stati membri mantengono la facoltà di stabilire la correzione in funzione del rischio per le imprese di investimento escluse di cui sopra, che sono soggette all'obbligo di versare contributi ex ante a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, ma sono autorizzate a svolgere solo servizi e attività limitati e non sono soggette a determinati requisiti patrimoniali e di liquidità, al fine di non gravarle in modo sproporzionato. Tali imprese di investimento dovrebbero pertanto continuare a essere escluse dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/63.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/63/oj).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

- (2) La direttiva (UE) 2019/2034 ha introdotto una nuova definizione di autorità competente abilitata all'esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento soggette al quadro prudenziale stabilito da tale direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033. La definizione di autorità competente di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe pertanto essere modificata per includere entrambe le autorità competenti abilitate rispettivamente alla vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento, a seconda dei casi.
- (3) A causa del quadro prudenziale introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento che hanno attività consolidate totali al di sotto di determinate soglie non sono più soggette, in linea di principio, ai requisiti patrimoniali e di liquidità di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e al regolamento (UE) n. 575/2013 e ai relativi obblighi di segnalazione. Di conseguenza molte delle metriche di correzione in funzione del rischio di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63, basate su tali requisiti, non si applicano più a tali imprese di investimento. Tali imprese di investimento, che sono soggette all'obbligo di contribuire ai meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, hanno generalmente un profilo di rischio inferiore, sono meno sistemiche delle imprese di investimento più grandi e hanno meno probabilità di essere sottoposte a risoluzione, in quanto sono soggette a un requisito relativo alle spese fisse generali che dovrebbe consentire loro di essere liquidate con procedura ordinaria di insolvenza in caso di dissesto. In linea con il principio di proporzionalità, tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere soggette a un calcolo semplificato dei loro contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. È opportuno assoggettare tali imprese di investimento solo al metodo di correzione in funzione del rischio basato sulle loro dimensioni (contributo annuale di base). Al fine di garantire che tali imprese di investimento non siano svantaggiate rispetto al trattamento che riceverebbero secondo la metodologia applicabile a tutti gli enti, tali imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'applicazione dell'ulteriore correzione per il rischio basata su fattori di rischio, qualora l'applicazione di tale metodologia comporti un importo del contributo inferiore. In tali casi, per consentire alle autorità di risoluzione di determinare quale metodologia comporti un contributo inferiore, le imprese di investimento dovrebbero fornire alle autorità di risoluzione le informazioni necessarie. Tale modifica non dovrebbe riguardare le imprese di investimento di piccole dimensioni attualmente soggette al regime forfettario di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/63, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo. Ciò è giustificato dalle dimensioni molto ridotte di tali imprese di investimento, che comportano una minore probabilità di essere sottoposte a risoluzione e un impatto limitato sulla stabilità finanziaria e sui meccanismi di finanziamento della risoluzione in caso di risoluzione.
- (4) Nell'ambito del quadro prudenziale introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti possono tuttavia decidere, a determinate condizioni, di applicare i requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013 anche a talune imprese di investimento che in linea di principio non sono soggette a tali requisiti, qualora tali imprese di investimento presentino un rischio più elevato, o di consentire alle imprese di investimento di applicare tali requisiti prudenziali. Il regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe tenere conto di tale flessibilità e in tali casi il metodo di calcolo dei contributi dovrebbe riflettere il trattamento prudenziale di tali imprese di investimento. In tali casi, le imprese di investimento interessate non dovrebbero più essere soggette solo al contributo annuale di base, ma anche all'ulteriore correzione per il rischio basata su fattori di rischio.
- (5) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ hanno ampiamente modificato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) di cui alla direttiva 2014/59/UE. A seguito di tali modifiche, il MREL, originariamente inteso come requisito generale applicabile a tutti gli enti, deve essere adattato a ciascun ente in funzione della specifica strategia di risoluzione scelta per l'ente o per il gruppo di cui l'ente fa parte. Le entità soggette a liquidazione non sono più soggette al MREL e, nel caso dei gruppi, gli enti possono essere o meno soggetti al MREL a seconda che si tratti di entità soggette a liquidazione o a risoluzione. Inoltre il MREL deve essere composto da diversi strumenti finanziari ed essere calibrato in modo diverso (MREL esterno o interno) a seconda che l'ente sia o meno il punto di avvio della

(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

(8) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/879/oj>).

(9) Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj>).

risoluzione del gruppo. Di conseguenza l'indicatore di rischio «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia» di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63, nell'ambito della categoria «esposizione al rischio», concepito per un MREL applicabile in modo uniforme a tutti gli enti, non è più adatto per essere applicato a tutti gli enti al fine di correggere i contributi di tali enti in funzione dei loro profili di rischio. In particolare tale indicatore di rischio potrebbe penalizzare le entità soggette a liquidazione, in quanto non sono soggette al MREL. La categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», che prevede, tra l'altro, l'indicatore di rischio «possibilità di risoluzione», tiene conto in modo più appropriato del MREL per tutti gli enti. L'indicatore di rischio «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia» nella categoria «esposizione al rischio» e le disposizioni e i riferimenti correlati dovrebbero pertanto essere soppressi.

- (6) È opportuno mantenere la stessa ponderazione relativa per ciascuno dei tre indicatori di rischio rimanenti della categoria «esposizione al rischio», che dovrebbero essere riscaldati dopo la soppressione dell'indicatore di rischio «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia», al fine di garantire che la somma di ciascuno di essi sia pari a 1.
- (7) L'esperienza pratica nella riscossione dei contributi durante il periodo iniziale, durante il quale i meccanismi di finanziamento della risoluzione dovevano raggiungere il livello-obiettivo, ha dimostrato che è necessario fissare un termine per la possibilità di richiedere la rideterminazione dei valori o la revisione delle informazioni trasmesse alle autorità di risoluzione al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità. Tale termine dovrebbe decorrere dalla data in cui la decisione sul contributo annuale è comunicata all'ente e dovrebbe scadere il 31 gennaio dell'anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo al periodo di contribuzione in cui è avvenuta la comunicazione. Ai fini della certezza del diritto, il termine non dovrebbe essere soggetto a interruzione.
- (8) Al fine di garantire la certezza del diritto per i periodi di contribuzione precedenti il periodo di contribuzione 2026, alle richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni trasmesse per il calcolo dei contributi annuali dovrebbe applicarsi un periodo di prescrizione transitorio. Di conseguenza le richieste relative ai periodi di contribuzione per i quali la decisione che fissa il contributo annuale è stata comunicata prima del periodo di contribuzione 2026 dovrebbero essere ammissibili solo fino al 31 gennaio 2031. Tale termine di prescrizione transitorio non dovrebbe essere soggetto a interruzione.
- (9) La categoria «rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia» comprende l'indicatore di rischio «quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea, che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento». L'esperienza pratica nella riscossione dei contributi ha dimostrato la ridondanza della raccolta dei dati relativi al denominatore «totale dei prestiti e depositi interbancari nell'UE» di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63, fase 1 («Calcolo degli indicatori grezzi»), in quanto lo stesso risultato, sia in termini di fattore di correzione per il rischio \bar{R}_n che di contributo annuale c_n , è ottenuto utilizzando solo il numeratore di tale indicatore, ossia l'importo totale dei prestiti interbancari e dei depositi interbancari di un ente. Tale denominatore dovrebbe pertanto essere soppresso, unitamente ai corrispondenti obblighi di segnalazione delle autorità di risoluzione. Il riferimento a una «quota» dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'«importo totale» dei prestiti e dei depositi interbancari.
- (10) È necessario evitare l'incertezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione delle informazioni e il calcolo dei contributi ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63, laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. Alcune informazioni richieste per l'indicatore di rischio «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia» hanno iniziato a essere incluse negli obblighi applicabili di segnalazione a fini di vigilanza a decorrere dal 28 giugno 2021. Le ampie modifiche apportate al MREL hanno tuttavia reso impossibile la raccolta delle informazioni uniformi necessarie per l'applicazione dell'indicatore, ostacolandone di fatto l'applicazione uniforme a livello pratico. Per garantire tempestivamente la coerenza tra la situazione giuridica e di fatto ed evitare l'onere di segnalazione associato all'indicatore di rischio MREL, la soppressione di tale indicatore di rischio dovrebbe applicarsi a partire dal periodo di contribuzione 2026, ossia dal 1° gennaio 2026.
- (11) Al fine di garantire la semplificazione e ridurre al minimo quanto prima gli oneri di segnalazione per le autorità di risoluzione, l'Autorità bancaria europea e gli enti, le modifiche relative alla soppressione del denominatore dell'indicatore «prestiti e depositi interbancari», che si è dimostrato ridondante, dovrebbero applicarsi a decorrere dal periodo di contribuzione 2026, ossia dal 1° gennaio 2026.

- (12) Al fine di garantire un'applicazione chiara e prevedibile dei termini di prescrizione per le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni trasmesse per il calcolo dei contributi annuali, tali termini di prescrizione dovrebbero applicarsi a decorrere dal periodo di contribuzione 2026, ossia dal 1° gennaio 2026. Il termine di prescrizione transitorio, che fissa un termine ultimo al 31 gennaio 2031, dovrebbe applicarsi alle domande relative ai periodi di contribuzione precedenti il periodo di contribuzione 2026.
- (13) Al fine di concedere alle autorità di risoluzione tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi e le loro pratiche di raccolta dei dati, le modifiche riguardanti l'attuazione della nuova metodologia per il calcolo dei contributi delle imprese di investimento e il relativo obbligo delle autorità di vigilanza di informare le autorità di risoluzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal periodo di contribuzione 2027, ossia dal 1° gennaio 2027.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/63,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63

Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è così modificato:
- a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
- «2) “impresa di investimento”: l'impresa di investimento definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che soddisfano una delle condizioni seguenti:
- a) negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
- b) soddisfano tutte le condizioni seguenti:
- i) non detengono denaro o titoli della clientela;
- ii) effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
- iii) non hanno clienti esterni;
- iv) l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono da loro effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione;»;
- b) il punto 8) è sostituito dal seguente:
- «8) “autorità competente”: l'autorità competente definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'autorità competente definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- (*) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj>);»;
- c) il punto 15) è soppresso;
- 2) l'articolo 6 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La categoria «rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia» consta dell'indicatore «importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea», che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento.»;

- 3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A ciascun indicatore di rischio della categoria «esposizione al rischio» è attribuito un identico fattore di ponderazione del rischio.»;

- 4) all'articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso;

- 5) è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Contributi annuali di talune imprese di investimento

1. Fatto salvo l'articolo 10, i contributi annuali delle imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che non sono soggette alla deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento sono calcolati conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi annuali delle imprese di investimento di cui al paragrafo 1 sono calcolati conformemente agli articoli da 5 a 9 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente ha autorizzato, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, l'impresa di investimento ad applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) esercitando la propria discrezionalità a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, l'autorità competente ha assoggettato l'impresa di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Se un'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo fornisce prove sufficienti del fatto che l'importo del contributo calcolato a norma dell'articolo 5 è superiore al contributo calcolato a norma degli articoli da 5 a 9, l'autorità di risoluzione applica il contributo inferiore.

4. Se si avvale del paragrafo 3, un'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 ne informa l'autorità di risoluzione e le fornisce tutte le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 6, entro gli stessi termini previsti all'articolo 14, paragrafi 1 e 4.;

(*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).»;

- 6) l'articolo 14 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le informazioni di cui all'allegato II, incluse negli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*) o, se del caso, in un altro obbligo di segnalazione a fini di vigilanza applicabile all'ente ai sensi della legislazione nazionale, sono trasmesse all'autorità di risoluzione quali comunicate dall'ente nell'ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all'autorità competente relativamente all'anno al quale si riferisce il bilancio d'esercizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).»;

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Laddove le informazioni o i dati comunicati all'autorità di risoluzione siano aggiornati o rettificati, l'aggiornamento o rettifica è trasmesso all'autorità di risoluzione senza indebito ritardo entro il termine stabilito all'articolo 17, paragrafo 5.»;

7) l'articolo 15 è soppresso;

8) all'articolo 17, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni presentate ai fini del calcolo dei contributi annuali sono soggette a un termine. Tale termine decorre dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha notificato all'ente la decisione che determina il contributo annuale a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e scade il 31 gennaio dell'anno successivo al quarto periodo di contribuzione successivo al periodo di contribuzione in cui tale decisione è stata notificata.

Il termine di cui al primo comma del presente paragrafo si applica sia alle richieste di rideterminazione dei valori o di revisione presentate dagli enti a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, sia a quelle avviate dall'autorità di risoluzione. Il termine non è soggetto a interruzione.

Se il 31 gennaio non è un giorno lavorativo, il termine di cui al primo comma scade il giorno lavorativo successivo.»;

9) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente fornisce all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che le consentono di calcolare i contributi annuali, in particolare per quanto riguarda:

- a) la correzione supplementare in funzione del rischio;
- b) eventuali deroghe pertinenti concesse dall'autorità competente agli enti a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) le autorizzazioni che l'autorità competente ha rilasciato alle imprese di investimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033; e
- d) le decisioni prese rispetto alle imprese di investimento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034.»;

10) all'articolo 20, è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10. In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, le richieste di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni presentate ai fini del calcolo dei contributi annuali per i periodi di contribuzione precedenti il periodo di contribuzione 2026 sono presentate fino al 31 gennaio 2031.

Se il 31 gennaio non è un giorno lavorativo, il termine di cui al primo comma scade il giorno lavorativo successivo.

Il primo comma del presente paragrafo si applica sia alle richieste presentate dagli enti a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, sia a quelle avviate dall'autorità di risoluzione. Il termine non è soggetto a interruzione.»;

11) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In deroga al secondo comma:

- a) l'articolo 1, punti 5) e 9), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- b) l'articolo 1, punto 10), si applica a decorrere dal 6 giugno 2026

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 è così modificato:

1) la tabella nella FASE 1 è sostituita dalla seguente:

«Categoria	Indicatore	Misura
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	Coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	Coefficiente di capitale primario di classe 1 definito all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	$\left(\frac{\text{Esposizione complessiva al rischio}}{\text{Attività totali}} \right)$ dove: per "esposizione complessiva al rischio" s'intende l'importo complessivo dell'esposizione al rischio definito all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per "attività totali" si intendono le attività totali definite all'articolo 3, punto 12), del presente regolamento.
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	Coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	Coefficiente di copertura della liquidità segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia	Importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione	$\text{Prestiti interbancari} + \text{depositi interbancari}$ dove: per "prestiti interbancari" s'intende la somma dei valori contabili dei prestiti e delle anticipazioni a enti creditizi e altre imprese finanziarie indicata nei modelli per le segnalazioni pertinenti di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione; per "depositi interbancari" s'intende il valore contabile dei depositi di enti creditizi e altre imprese finanziarie indicato nei pertinenti modelli per le segnalazioni di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.».

2) nella FASE 4, punto 1, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Categoria	Indicatore	Segno
Esposizione al rischio	Coefficiente di leva finanziaria	–
Esposizione al rischio	Coefficiente di capitale primario di classe 1	–
Esposizione al rischio	Esposizione complessiva al rischio/Attività totali	+
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente netto di finanziamento stabile	–
Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento	Coefficiente di copertura della liquidità	–
Rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia	Importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione	+

«Categoria	Indicatore	Segno
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione	Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale	-
Altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione	Entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato	+».